

Esecuzione Immediata



569

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

Del 26/06/18

OGGETTO ESAME DI EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA', CON INIZIO DELLA PROCEDURA DISCIPLINATA DALL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 31/1986

L'anno Duemiladiciotto questo giorno Ventisei del mese di Giugno alle ore 18,00 nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato in data 14 giugno 2018 prot. n. 215/PE si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, e su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale uccente

Presiede la seduta il Presidente Provvisorio Dott.ssa Giusy Cannizzaro
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 9 e assenti sebbene invitati n. // come segue:

N.d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N.d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	Cannizzaro Giusy	X		7			
2	La Motta Tiziana	X		8	Fucarino Anna	X	
3	Cicchirillo Antonino	X		9	Lala Eleonora	X	
4	Colletti Alfonso	X		10	Parrino Sergio G.	X	
5	Verardo Luigi	X		11			
6	Di Miceli Pietro	X		12			

Con l'assistenza del Segretario Dott. Francesco Battaglia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso parere favorevole

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE PROVVISORIO
F.to: Dott.ssa Giusy Cannizzaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: La Motta Tiziana

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. Francesco Battaglia

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li

27 GIU. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3/12/91, n. 44 – sarà / è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal 28 GIU. 2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 13 LUG. 2018

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Francesco Battaglia

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 44/91;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/91;

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Francesco Battaglia

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale
ATTESTA

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ 10° giorno successivo alla pubblicazione (art.12 della L.R. n. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
F.to: _____



4

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

PROVINCIA DI PALERMO

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA PROVVISORIA N. DEL..... PROGRESSIVO N. ^A.....
DELIBERA DEFINITIVA N. ¹⁹..... DEL ORE

CONSIGLIERI PRESENTI

- CANNIZZARO GIUSY
- LA MOTA TIZIANA
- CICCHIRILLO ANTONINO
- COLLETTI ALFONSO
- VERARDO LUIGI
- DI MICELI PIETRO

- FUCARINO ANNA
- LALA ELEONORA
- PARRINO SERGIO

PRES.	ASS.

PROPOSTA

OGGETTO: Esame di eventuali situazioni di incompatibilità, con inizio della procedura disciplinata dall' art. 14 della legge regionale n.31/1986.

FORMULAZIONE:

Oggetto: Esame di eventuali situazioni di incompatibilità, con inizio della procedura disciplinata dall'art. 14 L.R. n. 31/1986.

Il presidente provvisorio introduce il punto e dà atto che le situazioni di incompatibilità dei consiglieri comunali sono disciplinate dall'art. 10 L.R. n. 31/1986 e s.m.i. di cui il segretario comunale dà sintetica lettura.

Nessuno chiede di intervenire.

Il presidente provvisorio pone in votazione la proposta.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti: nove.

Favorevoli: nove.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano ed accertati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori,

DELIBERA

di dare atto che per i consiglieri Cannizzaro, La Motta, Cicchirillo, Colletti, Verardo, Di Miceli, Fucarino, Lala Eleonora e Parrino non sussistono situazioni di incompatibilità per la carica di consigliere comunale.

Sicilia

L.R. 24-6-1986 n. 31

Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 25 giugno 1986, n. 34.

(giurisprudenza)

Art. 10

Incompatibilità ⁽²¹⁾.

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente ⁽²²⁾.

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del Comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale Comune, competente a decidere è la commissione del Comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere e, in ogni caso, la commissione del Comune

capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere la commissione del capoluogo di Provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato ⁽²³⁾. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità ⁽²⁴⁾. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso ⁽²⁵⁾.

tutto
dieci
(23)
(24)
(25)

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'*art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il Comune o il quartiere;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(22) Punto così sostituito dall'*art. 21, comma 4, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della Provincia o del Comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in

tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.».

(23) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

(24) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

(25) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Oggetto: Esame di eventuali situazioni di incompatibilità, con inizio della procedura disciplinata dall'art. 14 della Legge regionale n. 31/1986

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso Atto dei risultati delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 per il rinnovo del Consiglio Comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni;

Ritenuto che, dopo gli adempimenti del giuramento dei consiglieri eletti e della loro convalida, è necessario verificare eventuali situazioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 10 della L.R. 24.06.1986, N° 31, modificato dall'art. 21, comma 4, della L.R. 19/2005 ed integrato dall'art. 17 della L.R. 22/2008;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI _____

DELIBERA



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825 PROVINCIA DI PALERMO
Part.IVA 02820290829

Tel: (091) 8355065
Fax (091) 8355711

Seduta di Consiglio Comunale del 26.06.2017

Deliberazione definitiva N° 19 del 26.06.2017

Legge 8/6/1990 n. 142 recepita con L.R. n. 48/91 e successive integrazioni

Oggetto proposta	Esame di eventuali situazioni di incompatibilità, con inizio della procedura disciplinata dall'art. 14 della Legge regionale n. 31/1986
------------------	--

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Parere di Regolarità Tecnica

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.M. relativa all'oggetto sopra riportato;
si esprime **parere favorevole** in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa per _____

li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. G. Tardo)

Parere di Regolarità Contabile

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile e si esprime, pertanto, **parere favorevole** ai sensi dell'art. 53 Legge n. 142/90

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria